

Data	Aumenti numero di apiario	Diminuzioni numero di apiario	Causa / Motivo acquisto, vendita, nosema, peste americana, peste europea, covata calcificata, abbandono dell'alveare, man- canza di cibo	Numero oppure numero della colonia	Colonia di api (C), Sciame (S), Nucleo (N), Regina (♀), Arnietta di fecondazio- ne (AF)	Saldo

Il/la sottoscritto/a apicoltore/trice attesta che nessun cambiamento di sede ha contravvenuto alle prescrizioni o ai provvedimenti di polizia epizootica e che egli/essa non ha constatato nulla che potrebbe far temere un pericolo di propagazione di un'epizoozia.

Data, luogo, firma
dell'apicoltore/trice:

Osservazione: gli apicoltori possono utilizzare propri sistemi elettronici per effettuare il controllo degli effettivi delle colonie di api a condizione che tali sistemi riportino almeno i dati contenuti nel presente modulo e che si osservino le seguenti basi legali dell'ordinanza sulle epizoozie.

Basi legali: ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)

Art. 18a Registrazione di aziende detentrici di [...] api

2 I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

3 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrici di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.

4 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione [...] a ogni apicoltore e a ogni apiario.

Art. 19a Identificazione di apiari e comunicazione del trasferimento

1 Gli apiari devono essere ben contrassegnati all'esterno con il numero d'identificazione cantonale.

2 Prima che le api vengano trasferite in un altro circondario di ispezione, l'apicoltore è tenuto a comunicare il trasferimento sia all'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione sia a quello della nuova ubicazione. L'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua, se necessario, un controllo sanitario. Il trasferimento dei nuclei di fecondazione nelle stazioni di fecondazione non deve essere comunicato.

Art. 20

1 Deve tenere un controllo degli effettivi:

b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

2 Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.

3 Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.

4 I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.